



# COMUNE DI TRENTINARA

## ***REGOLAMENTO***

***per l'esercizio del servizio di  
noleggio con conducente ed  
autovettura fino a 9 posti.***

*Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.06 del 21.02.2003*

*Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 28.07.2017*

# TITOLO I

## ESERCIZIO DI NOLEGGIO

### CAPO I

#### NORME RELATIVE ALL'ESERCIZIO ED AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

##### Art. 3

##### CONDIZIONI D'ESERCIZIO

1. L'esercizio dell'attività di noleggio con conducente e autovettura è subordinata alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente.
2. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio da noleggio con conducente è subordinato all'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992, n. 21.
3. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
4. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.
5. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione o da un sostituto così come previsto dal successivo art. 10.
6. Non possono svolgere l'attività dell'esercizio di noleggio con conducente ed autovettura, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che non possiedono i requisiti morali previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98, che, dal comma 2° al comma 4°, è da intendersi integralmente riportato.

##### Art. 4

##### AUTORIZZAZIONI

1. Il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare tenuto conto:
  - a) dell'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea;
  - b) della popolazione residente nel comune e nel comprensorio;
  - c) dei centri scolastici, sportivi, culturali e ricreativi presenti sul territorio del comune e nei comuni limitrofi;
  - d) dell'offerta e delle presenze turistiche a livello comunale e comprensoriale.
2. E' stabilito che le autorizzazioni da rilasciare, per il servizio di noleggio con conducente e autovettura fino a nove posti è in numero di ~~tre~~ quattro.
3. L'autorizzazione all'esercizio di noleggio con conducente e autovettura è rilasciata a domanda degli interessati in possesso dei requisiti di Legge.
4. Per poter conseguire l'autorizzazione di cui al presente articolo è obbligatoria la disponibilità di una rimessa in ambito comunale, presso cui i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

##### Art. 5

##### FIGURE GIURIDICHE

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono essere le figure giuridiche previste dall'art.7 della Legge 21/92

## INDICE

Art.	Oggetto dell'articolo	Pagina
1	Definizione del servizio	2
2	Disciplina del servizio	2
3	Condizioni d'esercizio	3
4	Autorizzazioni	3
5	Figure giuridiche	3
6	Operatività del servizio	4
7	Commissione comunale per la valutazione del servizio di noleggio...	4
8	Rilascio autorizzazione all'esercizio di noleggio	4
9	Rilascio mediante selezione	5
10	Validità dell'autorizzazione	5
11	Trasferibilità dell'autorizzazione o licenza	6
12	Sostituzione (supplenti e dipendenti)	6
13	Inizio servizio	7
14	Sospensione	7
15	Revoca	7
16	Decadenza	8
17	Verifica e revisione degli autoveicoli	9
18	Contachilometri	9
19	Sostituzione degli autoveicoli	9
20	Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato	9
21	Sospensione della corsa	10
22	Diritti dei conducenti	10
23	Responsabilità nell'esercizio	10
24	Trasporto handicappati	11
25	Divieto per i conducenti di autoveicoli	11
26	Norme per gli utenti	11
27	Modalità vigilanza	11
28	Sanzioni disciplinari	12
29	Sanzioni pecuniarie	12
30	Rinvio di norme	12
31	Ruolo	12
32	Abrogazione norme precedenti	13
33	Entrata in vigore	13

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta,
2. Costituisce autoservizio pubblico non di linea il servizio di noleggio con conducente e autovettura fino a nove posti.

### Art. 2

#### DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. I servizi di noleggio con conducente e autovettura è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Eventuali tematiche non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle Leggi dello Stato e della Regione Campania, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 6  
OPERATIVITA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente e autovettura opera senza limiti territoriali, la prestazione non è obbligatoria ed il corrispettivo è direttamente concordato tra utente e vettore, nel rispetto dei criteri determinati, per questo servizio, dal D.M. del Ministro dei Trasporti 20 aprile 1993.

Art. 7  
COMMISSIONE COMUNALE PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON  
CONDUCENTE ED AUTOVETTURA.

1. Alla valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio dei servizi, all'applicazione del Regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni provvede una commissione comunale così composta:
  - Responsabile dell'Ufficio Commercio o suo delegato, con funzioni di presidente;
  - Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
  - Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
  - Un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
  - Un rappresentante designato da Associazioni di utenti o sindacali;
2. La commissione delibera con la presenza della metà più uno dei componenti. Essa svolge, altresì, un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità decide il Presidente.

Art. 8  
RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI NOLEGGIO

1. L'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e autovettura fino a nove posti è rilasciata, a domanda degli interessati redatta in seguito all'apposito bando, dal Responsabile dell'Ufficio Commercio.
2. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale, per svolgere il servizio di autonoleggio veicoli con conducente fino a nove posti, deve presentare domanda in carta legale indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Commercio del comune. Nella domanda, oltre alle generalità il richiedente deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio nonché l'ubicazione della rimessa in ambito comunale. Possono produrre domanda, a condizione di avere rispettivamente la residenza o la sede nel comune da almeno sei mesi, sia le ditte individuali che le figure giuridiche di cui all'art. 7 della Legge 21/92. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti o le relative autocertificazioni:
  - b) certificato d'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli, adibiti al servizio pubblico, tenuto presso la competente C.C.I.A.A.
  - c) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 3, comma 6 del presente Regolamento;
  - d) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;



2. Il servizio deve essere espletato di norma dal titolare dell'autorizzazione, salvo che nei seguenti casi:
  - Conferimento del titolo agli organismi di cooperative quale socio;
  - Sostituzione temporanea del titolare, come previsto dal successivo art. 12.
3. E' fatto obbligo ai titolari, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, di comunicare la prosecuzione dell'attività al Comando di Polizia Municipale.

#### Art.11

### TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE O LICENZA

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) essere assegnatario del titolo da almeno cinque anni;
  - b) aver compiuto sessant'anni;
  - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore dell'erede cui è consentito, altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale (iscrizione al ruolo), l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di mesi sei, prorogabile per ulteriori sei mesi. Trascorsi 12 mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito i prescritti requisiti tecnico-professionali, morali e finanziari, l'autorizzazione è revocata e resa disponibile.
3. E' disposto il trasferimento del titolo con atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - a) il contratto di cessione deve essere stipulato nei modi e nei termini di cui alla Legge n. 310/93 ed una copia autentica va depositata presso il competente ufficio comunale;
  - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo della sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
  - c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 21/92 e dal presente Regolamento.
4. Il titolare dell'autorizzazione ceduta ad altri (inter vivos) non può ottenerne un'altra a lui intestata né per concorso o rilascio, né per cessione, se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla data di cessione di quella di cui era intestatario.

#### Art. 12

### SOSTITUZIONE (SUPPLEMENTI E DIPENDENTI)

1. Il Responsabile dell'Ufficio Commercio, previa domanda degli interessati, può autorizzare i titolari a farsi sostituire alla guida delle autovetture limitatamente ai seguenti casi:
  - Per motivi di salute, fino a un massimo di mesi due entro l'anno solare, previa presentazione del certificato medico, redatto dal servizio sanitario della competente A.S.L., da cui risulti la durata dell'impossibilità alla guida;
  - Per raggiunta inabilità temporanea o permanente a prestare servizio, per gravidanza e puerperio;

- Durante il periodo in cui sia stata sospesa, a norma di legge, la validità della patente di guida;
  - In caso di forza maggiore, valutabile di volta in volta e per un periodo non eccedente, in ogni caso, i due mesi.
2. In tutti i casi le sostituzioni possono essere autorizzate fino ad un periodo massimo di anni due.
  3. In caso di assenza per motivo di salute e per inabilità temporanea per un periodo superiore di anni due ovvero per inabilità permanente, l'interessato potrà avvalersi di sostituto, previo accertamenti dell'apposita commissione medica istituita presso l'A.S.L. competente per territorio.
  4. Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato dal C.C.N.L. di settore o dei lavoratori similari o da rapporto familiare di collaborazione, comunque non superiore a mesi sei.
  5. Il sostituto del titolare deve essere edotto di tutti gli obblighi di servizio.
  6. L'autorizzazione alla sostituzione può essere rilasciata previa verifica degli accertamenti e dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalla normativa di settore.

## **CAPO II**

### **INIZIO, SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE O LICENZA**

#### **Art. 13 INIZIO SERVIZIO**

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o licenza, oppure di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dall'acquisizione del titolo, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al Comando Polizia Municipale.

#### **Art. 14 SOSPENSIONE**

1. L'autorizzazione di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 180 giorni nei casi di infrazioni non passibili di revoca derivanti da:
  - Quando esigenze di ordine generale impongono una nuova sistemazione del servizio;
  - Quando il titolare non cura la perfetta esecuzione del servizio;
  - Quando il titolare trascura di segnalare per iscritto al competente ufficio comunale, entro il termine perentorio di cinque giorni, ogni cambiamento di abitazione ovvero ogni trasferimento dell'autorimessa dei veicoli.
2. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Responsabile dell'Ufficio Commercio sentito, ove occorra, il Comando Polizia Urbana.

#### **Art. 15 REVOCA**

1. La revoca del titolo dell'esercizio è disposta nei seguenti casi:



- a) quando il titolare perda uno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b) quando l'attività viene esercitata da persona diversa dal titolare, salvo i casi previsti dall'art. 10 della Legge 21/92 e dal presente Regolamento;
- c) quando l'attività non risulti svolta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante richiami e diffide;
- d) quando il titolare abbia prestato la propria opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio ovvero si sia verificata recidività in violazioni varie del presente Regolamento;
- f) quando sia stato trasferito il domicilio/residenza in altro comune o intrapreso altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio ed il titolare non provveda su invito dell'ente, a ripristinare la situazione preesistente;
- g) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile per l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare adibisce il proprio veicolo ad uso diverso da quello per il quale fu rilasciata la carta di circolazione, fuori dei casi previsti dalla legge;
- i) quando il titolare non sottopone il proprio autoveicolo da noleggio con conducente al collaudo o revisione previsti;
- j) quando viene accertato che il titolare non mantiene più il proprio veicolo da noleggio nel dovuto stato di efficienza e di decoro;
- k) quando il titolare è sottoposto a numero tre provvedimenti di sospensione nell'arco dello stesso biennio;

#### Art. 16 DECADENZA

- 1. Il titolo comunale di esercizio viene a decadere senz'altro:
  - a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di notifica dell'assegnazione dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 13, 1<sup>a</sup> comma.
  - b) per esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia all'autorizzazione;
  - c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a tre mesi a meno che tale interruzione non sia dovuta a comprovata contrazione del traffico o impedimento fisico del titolare;
  - d) quando il titolare non risulti più provvisto dei requisiti morali previsti dall'art. 3, comma 6 del presente Regolamento;
  - e) per cessione della proprietà dell'autoveicolo;
  - f) per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art. 11.

## TITOLO II

### VEICOLI, CONDUCENTI, UTENTI, VIGILANZA

#### *CAPO I*

#### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AUTOVETTURE

##### Art. 17

##### VERIFICA E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI

1. Gli autoveicoli di noleggio sono sottoposti, prima dell'ammissione al servizio e poi periodicamente, al collaudo previsto dalla normativa.
2. Il titolare dovrà informare il Comando di Polizia Municipale ogni volta che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione.

##### Art. 18

##### CONTACHILOMETRI

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di autonoleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchi contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'autorità comunale può esercitare il diritto di controllo in qualsiasi momento.

##### Art. 19

##### SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

1. Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del comune.
2. E' consentita la sostituzione dell'autoveicolo, previo nulla osta del comune e a condizione che lo stesso sia collaudato per l'esercizio di che trattasi dal competente ufficio provinciale della M.C.T.C.

#### *CAPO II*

#### NORME PER I CONDUCENTI E GLI UTENTI

##### Art. 20

##### DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO

1. Quando i passeggeri, nel luogo dell'arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il conducente può concordare la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Art. 21  
SOSPENSIONE DELLA CORSA

1. Qualora, per avaria degli autoveicoli o altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno il diritto di abbandonarli pagando in proporzione alla somma convenuta.

Art. 22  
DIRITTI DEI CONDUCENTI

- 1) Oltre ai diritti specificatamente previsti, i conducenti non hanno l'obbligo di :
  - a) prestare servizio a seguito di manifestazioni politiche, cortei, etc.;
  - b) accogliere animali sull'autoveicolo, ad eccezione dei cani guida per i ciechi, ma non potranno chieder speciale compenso per quelli che avessero accettati;
  - c) addentrarsi durante il servizio in proprietà private. In caso di accoglimento di richiesta in tal senso formulata dall'utenza il conducente non potrà pretendere ulteriori compensi oltre a quello della normale tariffa.

Art. 23  
RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

- 1) I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso. In particolare essi hanno l'obbligo di:
  - a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività di esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
  - b) segnalare tempestivamente il cambiamento di domicilio o di rimessa all'ufficio Commercio;
  - c) effettuare regolarmente le verifiche e i collaudi previsti;
  - d) rispettare le tariffe ed assolvere agli altri obblighi inerenti le tariffe stesse;
  - e) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
  - f) attenersi agli ordini ed alle istruzioni che possano venire loro impartite dal Comando di Polizia Municipale o da altri agenti della forza pubblica , nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
  - g) visionare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno degli autoveicoli e, rinvenendovi oggetti dimenticati, di cui non si possa fare l'immediata consegna al proprietario, di depositarlo, entro le successive 24 ore, al Comando dio Polizia Municipale.
  - h) Tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento;
  - i) Trattare con correttezza il pubblico e tenere un contègno irrepreensibile in servizio;
  - j) Compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o da cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza, per il trasporto di persone colpite da improvviso malore, di ammalati o di feriti, anche se non siano retribuiti immediatamente, osservando, però, scrupolosamente le norme di igiene nel caso trattasi di ammalati contagiosi;
  - k) Osservare oltre a tutte le vigenti disposizione di Legge e di Regolamento, ogni altra norma emanata dall'autorità comunale nell'interesse del servizio;
  - l) Portare, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e una targa posteriore recante la dicitura <NCC> inamovibile, recante lo stemma del comune e il numero progressivo;
  - m) Caricare e scaricare dall'autoveicolo i bagagli che si possono trasportare, aiutando altresì a salire o scendere dall'autovettura le persone anziane o comunque malferme.

Art. 24

TRASPORTO HANDICAPPATI

- 1) L'autonoleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria a prendere a bordo i soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti alla loro mobilità ed a quanto altro previsto dalla Legge n. 104/92 e s.m.i. nonché di ogni altra norma di riferimento.

Art. 25

DIVIETO PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

- 1) Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:
  - a) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio;
  - b) esercitare servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
  - c) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
  - d) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
  - e) portare animali propri nell'autoveicolo;
  - f) deviare di loro iniziativa il cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;
  - g) chiedere per qualsiasi titolo una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa o di quella pattuita, salvi i diritti verso quelli che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
  - h) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o evidente pericolo.

Art. 26

NORME PER GLI UTENTI

- 1) Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
  - Fare uso, per salire o scendere, della portiera sinistra degli autoveicoli;
  - Insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
  - Compiere atti contrari alla decenza;
  - Fare schiamazzi o rumori molesti;
  - Molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autovettura.

**CAPO III**  
**VIGILANZA**

Art. 27

MODALITA' VIGILANZA

- 1) La vigilanza del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali e agli Agenti di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 28  
SANZIONI DISCIPLINARI

- 1) I titolari delle autorizzazioni di noleggio ed i loro sostituti, che non osservino le disposizioni, gli obblighi ed i divieti del presente Regolamento, nonché le Leggi vigenti in materia, indipendentemente dalle sanzioni previste nel caso che il fatto commesso costituisca reato, ovvero sia contemplato in specifiche norme di legge e di regolamento sulla circolazione stradale, sono soggetti a sanzioni pecuniarie, disgiunte o congiunte con i provvedimenti disciplinari di sospensione, revoca o decadenza specificamente previsti.

Art. 29  
SANZIONI PECUNIARIE

- 1) Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con una sanzione da Euro 104,00 a Euro 1.033,00;
- 2) Le sanzioni sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare da quanto previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30  
RINVIO DI NORME

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa richiamo alle disposizioni della legge 21/92 del R.D. 773/31 e relativo Regolamento di esecuzione R.D. 635/40 del D.L.vo 285/92 e relativo regolamento con s.m.i. nonché di ogni altra norma attinente a altre disposizioni di legge statali o regionali per quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia.

Art. 31  
RUOLO

- 1) Laddove il ruolo di cui all'art.6 della Legge 21/92, non risulti essere istituito dalla C.C.I.A.A. competente, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso del requisito tecnico professionale nonché di ogni altro requisito previsto dal predente regolamento.
- 2) Entro sei mesi dalla data di istituzione del ruolo dei cui all'art. 6 della Legge 21/92, i titolari di autorizzazione sono obbligati all'iscrizione, pena la revoca del titolo posseduto.

Art. 32  
ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

- 1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.

Art. 33  
ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e termini di legge.
- 2) Il presente regolamento, ad avvenuta entrata in vigore, è inviato alla regione Campania ai sensi dell'art. 85, comma 1, del D.P.R. 616/77.